



Città di Pineto

Provincia di Teramo

Settore III° Economia e Finanza

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 15 del 29/04/2016 e modificato con Delibera Consiliare n. 9 del 28/03/2018, con Delibera Consiliare n. 2 del 17/01/2019, con Delibera Consiliare n. 16 del 13/05/2021 e con Delibera Consiliare n. 2 del 23/03/2023)

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15.12.1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo n. 23 del 14.03.2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento.

Articolo 2

Istituzione e presupposto dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'art.4 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 per il finanziamento, totale o parziale, degli interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché gli interventi di manutenzione e recupero, nonché fruizione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e ambientali, ricadenti nel territorio comunale.
2. Fermo restando il rispetto della normativa europea in materia di concorrenza, tra gli interventi in materia di turismo, nell'ambito delle funzioni e dei compiti spettanti al Comune, è compreso almeno uno dei seguenti:
 - a) Progetti di sviluppo degli itinerari e dei circuiti di eccellenza, anche in ambito intercomunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo culturale di cui agli articoli 24 e seguenti del codice del turismo approvato con decreto legislativo 23 maggio 2011 n. 79.
 - b) Ristrutturazione e adeguamento delle strutture e dei servizi destinati alla fruizione turistica, con particolare riguardo all'innovazione tecnologica, agli interventi ecosostenibili ed a quelli destinati al turismo accessibile.
 - c) Interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici e ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantire una migliore ed adeguata fruizione.
 - d) Finanziamento di maggiori spese connesse ai flussi turistici.
 - e) L'applicazione dell'imposta, su base annuale, decorre dal 1 aprile 2019.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, di cui alla vigente normativa in materia, ubicate nel territorio del Comune di Pineto, fino ad un massimo di n. 6 pernottamenti consecutivi. Qualora il soggiorno si prolunghi per più di trenta giorni continui e ricada a cavallo di due o

più mesi, l'imposta è corrisposta fino ad un massimo di n. 6 pernottamenti consecutivi per ciascun mese.

4. L'imposta è altresì corrisposta per ogni pernottamento negli appartamenti privati soggetti a contratti di affitto brevi, sia nel caso in cui si tratti di contratto con incasso diretto delle somme da parte del proprietario, sia in caso di passaggio tramite intermediari, ubicati nel territorio del Comune di Pineto, fino ad un massimo di n. 6 pernottamenti consecutivi per ciascun mese.

Articolo 3

Soggetto passivo e soggetto responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti, non residenti nel Comune di Pineto, che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2, nonché tramite i contratti di locazione brevi non superiori a 30 giorni di cui all'articolo 4 del D.L. n. 50 del 2017;
2. Il soggetto responsabile degli obblighi tributari, in qualità di ausiliario della riscossione, è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta o i locatori dei contratti di cui al precedente comma. I titolari delle strutture ricettive sono considerati Agenti Contabili come da Sentenza della Corte dei Conti sez. riunite n. 22/2016/QM.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per pernottamento ed è articolata e graduata in maniera differenziata tra le strutture ricettive, come definite dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno. Per gli alberghi, i campeggi ed i residence la misura è definita in rapporto alla loro classificazione secondo la vigente normativa in materia.
2. Le misure dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni.
3. Il Comune di Pineto comunica preventivamente, con tutti i mezzi idonei, alle strutture ricettive la misura dell'imposta ed eventuali variazioni e decorrenze.

Articolo 5

Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al 14° anno di età, ancorché compiano 15 anni durante il soggiorno;
 - b) I soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente.
 - c) I genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente.
 - d) I portatori di Handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, ed il loro accompagnatore.
 - e) Squadre sportive e compagnie teatrali o musicali giovanili dilettantistiche, costituite da partecipanti di età non superiore a 19 anni, che soggiornano nel territorio in ragione di partecipazione a tornei, manifestazioni, rassegne ed eventi sportivi patrocinati dal Comune di Pineto e i loro istruttori e accompagnatori fino ad un massimo di 2 per ogni gruppo di 15 persone;
 - f) Gruppi della terza età che soggiornano nel territorio con viaggi organizzati dagli Enti Comunali;
 - g) Autisti di pulmann e accompagnatori turistici che prestano assistenza a gruppi turistici organizzati, in ragione di un autista e 1 accompagnatore per ogni gruppo di 25 persone";
 - h) i dipendenti delle strutture ricettive per motivi di svolgimento dell'attività lavorativa.
 - i) il personale appartenente alle forze dell'ordine o a corpi armati statali, provinciali o locali, nonché del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile che soggiornano per esclusivi e comprovati motivi di servizio.
2. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettere b) e c), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell'interessato, di un'attestazione, resa in base alla disposizione di cui articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, contenente le generalità degli accompagnatori/genitori e dei pazienti, nonché il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del paziente.
3. In caso di eventi di particolare rilevanza sociale, artistica e/o culturale patrocinati dal Comune di Pineto

ovvero a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche, per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria o per finalità di soccorso umanitario, possono essere stabilite dalla Giunta Comunale esenzioni dell'imposta di soggiorno con apposita deliberazione che specifica l'evento e ne motiva la percentuale di riduzione e la durata dell'esenzione.

Articolo 6

Versamento dell'imposta

1. I soggetti che pernottano nelle strutture ricettive corrispondono l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento al Comune di Pineto dell'imposta di soggiorno riscossa, entro quindici giorni dalla fine di ciascun mese, con le seguenti modalità;
 - a) mediante il sistema dei pagamenti PagoPA del Comune di Pineto;
 - b) altre forme di versamento attivate dall'Amministrazione Comunale o previste dalla normativa in materia che potranno essere attivate anche successivamente.
3. In caso di gestione di più strutture ricettive da parte dello stesso gestore, quest'ultimo dovrà provvedere ad eseguire versamenti distinti per ogni struttura nel caso in cui abbia inserito tante anagrafiche quante sono le strutture, mentre sarà tenuto ad eseguire un solo versamento per tutte le strutture nel caso in cui abbia inserito una sola anagrafica.
4. Per ogni versamento le causali dovranno essere così composte: IDS + nome della struttura + mese e anno di riferimento (es. IDS Hotel Giugno 2019).

Articolo 7

Obblighi dei gestori delle strutture ricettive

1. I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Pineto sono tenuti a informare i propri ospiti, in appositi spazi e sul sito internet del gestore della struttura stessa, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
2. I gestori hanno l'obbligo di rendicontare mensilmente, secondo le modalità definite dal comune ed entro il 15 del mese successivo a quello di imposizione, il numero di coloro che hanno pernottato presso la propria struttura, il numero dei soggetti esenti in base al precedente art. 5, l'imposta dovuta e gli estremi del versamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa. L'obbligo vige in ogni caso, ad eccezione dei casi di cessazione o sospensione dell'attività a seguito di comunicazione all'Ufficio Protocollo del Comune di Pineto.
3. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare annualmente, secondo le modalità definite dal comune ed entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di imposizione, il riepilogo delle rendicontazioni mensili effettuate per l'anno di imposizione.

Articolo 8

Controllo e accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché del rispetto degli adempimenti di cui al precedente art. 7.
2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti la veridicità dei dati trasmessi, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune.
3. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo, 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 9

Sanzioni

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai Decreti Legislativi 18 dicembre 1997, n. 471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del decreto Legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì le disposizioni previste dall'articolo 16 del Decreto Legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele rendicontazione o dichiarazione di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 dell'art.7, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 150,00 a €. 500,00 ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Al

procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7 comma 1, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 a €. 100,00, ai sensi dell'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'ente per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11

Rimborsi

1. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti della stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.
2. Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente non siano stati compensati può essere richiesto il rimborso, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Non è rimborsata l'imposta per importi pari o inferiori a €. 20,00.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Tavolo del Turismo

1. È istituito un Tavolo del Turismo presieduto dal Sindaco o Suo delegato e composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale, dalle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive e da Enti o soggetti partecipati dal Comune aventi finalità turistiche, con il compito di supportare la programmazione degli interventi di cui all'art. 2 e di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno formulando eventuali proposte correttive.
2. Il Tavolo del Turismo, il cui parere è obbligatorio ma non vincolante, predispone annualmente una relazione sulla realizzazione degli interventi da presentare al Consiglio Comunale.
3. L'Amministrazione Comunale può valutare, a fronte del pagamento dell'imposta, l'opportunità di istituire una carta di servizi e promozioni per il turista.

Articolo 14

Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dall' 01/05/2023.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art. 4, comma 3, del D. Lgs. n. 23/2011.
3. In caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.